



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2014/2228(INI)

25.3.2015

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulle raccomandazioni alla Commissione europea sui negoziati relativi al
partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
(2014/2228(INI))

Relatore per parere: Dita Charanzová

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

rivolge, nel quadro degli attuali negoziati sul TTIP, le seguenti raccomandazioni alla Commissione:

a) per quanto concerne le priorità politiche:

- i) garantire che il principale risultato dei negoziati sia un accordo ambizioso e di largo respiro che porti a significative nuove opportunità di accesso ai mercati per le imprese dell'Unione europea, in particolare le PMI, e a benefici per i cittadini, i consumatori e i lavoratori, preservando nel contempo il modello europeo di un'economia sociale di mercato altamente competitiva;
- ii) assicurare che l'accordo non solo elimini ostacoli, ma anche miri a promuovere e salvaguardare gli elevati livelli europei di protezione del consumatore sanciti nel TFUE, in particolare per quanto riguarda l'informazione; ricordare che, nella maggior parte dei settori, le norme e il contesto normativo unionale e statunitense assicurano tale elevato livello; osservare pertanto che un ravvicinamento delle normative deve servire a introdurre norme di alta qualità e leggi che possano costituire un nuovo punto di riferimento su scala mondiale e diventare, de facto, norme internazionali;
- iii) mantenere il massimo grado possibile di trasparenza nei negoziati, compreso l'accesso ai testi negoziali e la consultazione con la società civile nel corso dell'intero processo;

b) per quanto concerne un accesso pieno e trasparente per i prestatori di servizi unionali - niente ostacoli alla mobilità dei professionisti:

- i) insistere, pur salvaguardando la libertà degli Stati membri dell'UE di fornire, commissionare e finanziare i servizi pubblici nel rispetto dei trattati, che i prestatori di servizi unionali devono avere pieno accesso ai mercati liberalizzati negli USA, secondo regole trasparenti, reciproche ed eque a livello sia federale che sub-federale e su un piede di parità con i fornitori di servizi locali;
- ii) assicurare che l'accordo non comprometta l'alta qualità dei servizi pubblici dell'UE e avvalersi delle stesse misure di salvaguardia e definizioni contemplate negli altri accordi di libero scambio, quali il CETA, ai fini della loro tutela, in particolare per quanto riguarda i servizi sanitari, l'istruzione, i servizi sociali, l'erogazione, la distribuzione e il trattamento idrici, le misure dei governi locali e gli audiovisivi che beneficiano di finanziamenti pubblici;
- iii) assicurare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra le parti, in particolare creando un quadro giuridico con gli Stati federali che dispongono di poteri regolamentari in tale settore, e promuovere la mobilità transatlantica dei professionisti provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE nei settori coperti dall'accordo;

- iv) promuovere, parallelamente ai negoziati, l'avvio di un dialogo tra le parti volto a raggiungere un ulteriore accordo inteso ad abolire i permessi di lavoro, in modo da ottimizzare la mobilità dei lavoratori tra le parti;

c) per quanto concerne appalti equi e trasparenti a tutti i livelli:

- i) seguire un approccio ambizioso nel capitolo degli appalti pubblici e assicurare che gli operatori economici europei e, in particolare, le PMI, possano partecipare al mercato statunitense su base non discriminatoria a tutti i livelli governativi; assicurare un accesso reciproco e trasparente per controbilanciare la situazione asimmetrica esistente ed esaminare la possibilità che siano concesse esenzioni alle imprese unionali dalle clausole di acquisto nazionali e locali nella legislazione federale e, ove possibile, in quella statale;
- ii) assicurare che le nuove direttive in materia di appalti pubblici e concessioni siano rispettate nei negoziati, in particolare per quanto riguarda la definizione di cooperazione pubblico-pubblico, le esclusioni, l'accesso delle PMI e il ricorso ai criteri MEAT;
- iii) precisare che resta impregiudicato il diritto di scegliere la forma di prestazione del servizio e che di conseguenza la clausola "ratchet" contenuta nel capitolo sui servizi non è applicabile a quei servizi che l'amministrazione aggiudicatrice assegna a un soggetto terzo privato tramite appalto pubblico e che dopo il termine del contratto eroga direttamente come "operazione per conto proprio" od "operazione in-house";
- iv) basarsi sui risultati dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) in termini di copertura, norme e discipline e semplificare e snellire le procedure, offrendo al contempo maggiore trasparenza;
- v) poiché gli appalti pubblici rappresentano una parte sostanziale dell'economia dell'Unione e degli altri partner commerciali e costituiscono pertanto un interesse economico fondamentale per l'UE, sottolineare che devono essere parte di qualsiasi accordo globale e definitivo;

d) per quanto concerne le norme transatlantiche quali norme globali:

- i) sottolineare che, pur salvaguardando la protezione fornita dalle norme e dalle regolamentazioni tecniche, l'accordo dovrebbe andare oltre l'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi in settori quali la valutazione di conformità, i requisiti tecnici e gli standard, nonché assicurare maggiore trasparenza nella preparazione, adozione e applicazione delle regolamentazioni tecniche e degli standard;
- ii) a tal fine, assicurare che le imprese europee siano in grado di consultare un punto di informazione statunitense che possa fornire informazioni sulle norme in tutti i settori; difendere strenuamente l'operato dell'UE in materia di normazione e promuovere i suoi principi, vale a dire la coerenza, la trasparenza, l'apertura, il consenso, l'applicazione volontaria, l'indipendenza da interessi particolari e l'efficienza;
- iii) porre in atto un meccanismo di cooperazione e di dialogo ambizioso, trasparente ed efficace volto a creare norme comuni ove possibile e ad assicurare che non vi siano divergenze accidentali nelle future norme riguardanti settori chiave coperti dall'accordo,

nella convinzione che tali norme, soprattutto nei settori innovativi, dovrebbero essere concordate e promosse in tutti i fori internazionali; tenere conto delle sfide poste dall'allineamento del sistema normativo statunitense, strutturato e motivato diversamente, con il meccanismo europeo;

- iv) sottolineare che gli USA e l'Unione europea dovrebbero adottare le norme concordate a livello internazionale ISO e IEC laddove queste esistano e siano aggiornate, come ad esempio nel settore dei dispositivi elettronici;

e) per quanto concerne la possibilità di superare per sempre il problema degli ostacoli tecnici agli scambi transatlantici:

- i) fare in modo di continuare a garantire un elevato livello di sicurezza dei prodotti all'interno dell'Unione, eliminando al contempo le duplicazioni superflue di test che sprecano risorse, soprattutto per i prodotti a basso rischio; garantire il riconoscimento da parte degli USA dell'autodichiarazione di conformità sui prodotti, ove consentita dalla legislazione dell'Unione europea;
- ii) sostenere, nel pieno rispetto dell'autonomia regolamentare, la creazione di un dialogo strutturale obbligatorio, condividendo le migliori prassi regolamentari e la cooperazione tra i regolatori nei settori coperti dall'accordo; sottolineare che ciò dovrebbe comprendere meccanismi di allarme precoce e scambi al momento dell'elaborazione di norme; incoraggiare il miglioramento della cooperazione regolamentare in altri settori e promuovere il sistema di sorveglianza del mercato unionale al fine di assicurare elevati livelli di protezione del consumatore;
- iii) provvedere ad assicurare che la cooperazione in materia regolamentare non accresca l'onere amministrativo, ricordando che le divergenze regolamentari sono un ostacolo non tariffario al commercio di grande rilevanza, soprattutto nel settore ingegneristico comprendente i macchinari, le apparecchiature e le attrezzature elettromeccaniche, e che i regolatori dovrebbero esplorare modalità per promuovere la compatibilità e la simmetria regolamentari, quali il mutuo riconoscimento, l'armonizzazione o l'allineamento dei requisiti;
- iv) insistere sul fatto che l'accordo non deve pregiudicare il diritto di regolamentare in conformità del livello di protezione che ciascuna parte ritiene adeguato in materia di sanità, sicurezza, consumatori, lavoro e ambiente, nonché del livello di diversità culturale; in questo contesto, insiste sull'importanza del principio di precauzione quale sancito all'articolo 191 del TFUE; sottolineare che la cooperazione in materia regolamentare deve essere trasparente e che il Parlamento europeo dovrebbe contribuire al lavoro di future istituzioni;
- v. ricordare che il riconoscimento dell'equivalenza del maggior numero possibile di regole in materia di sicurezza dei veicoli sarebbe uno dei risultati più importanti dell'accordo e che ciò implica verificare che le regolamentazioni unionale e statunitense offrano un livello di protezione simile, senza abbassare il livello di protezione dell'Unione; sottolineare che questo deve essere un passo verso la piena convergenza regolamentare del settore; evidenziare che ciò nondimeno, soprattutto nel settore della sicurezza dei trasporti su strada, vi sono molte differenze tra i prodotti statunitensi e quelli dell'Unione europea e

premere per un rafforzamento della cooperazione UE-USA nel contesto della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie, nonché in altri fori internazionali di definizione delle norme;

f) per quanto concerne le facilitazioni doganali e commerciali, in particolare per le PMI:

- i) tenuto conto del fatto che le PMI sono colpite in modo sproporzionato dagli ostacoli non tariffari al commercio, che l'accordo deve cercare di ridurre o eliminare, premere per la creazione di un quadro coerente, compreso un capitolo specifico sulle PMI nell'accordo, per consentire alle PMI di sollevare le problematiche degli ostacoli non tariffari con le autorità pertinenti;
- ii) assicurare che l'accordo contribuisca ad agevolare la partecipazione delle PMI agli scambi transatlantici e riduca i costi modernizzando, digitalizzando, semplificando e razionalizzando le procedure, eliminando i requisiti di doppia certificazione e sollevando le soglie minime per i dazi doganali e i controlli non randomizzati;
- iii) appoggiare con vigore l'idea di creare negli Stati Uniti, sulla falsariga di quanto accade nell'UE, un helpdesk online gratuito per le PMI, dove le piccole imprese possano trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno per esportare, importare o investire negli Stati Uniti, anche per quanto riguarda i dazi doganali, le imposte, i regolamenti, le procedure doganali e le opportunità di mercato;
- iv) affrontare le questioni doganali che vanno oltre le norme dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali dell'OMC e sottolineare che, al fine di eliminare concretamente gli oneri amministrativi, è necessario adoperarsi per raggiungere un livello minimo di allineamento normativo sulle politiche e le prassi doganali e di frontiera;

g) per quanto concerne chiare norme di origine:

- i) stabilire norme comuni per definire l'origine dei prodotti, che dovrebbero essere chiare e facilmente utilizzabili per le imprese, e considerare le tendenze presenti e future della produzione nonché l'ulteriore possibile cumulo con paesi con i quali le parti hanno concluso accordi di libero scambio;
- ii) garantire che l'accordo includa disposizioni volte a impedire l'uso illecito di denominazioni geografiche unionali ingannevoli per i consumatori e salvaguardare i regimi che hanno contribuito in modo sostanziale alla protezione dei consumatori e a fornire informazioni chiare e succinte sull'origine dei prodotti; considerare il negoziato quale un'occasione per convergere su alti standard comuni in tema di indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti in grado di garantire pienamente i consumatori e creare una situazione di equa concorrenza tra gli operatori economici nell'accesso ai rispettivi mercati.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	24.3.2015
Esito della votazione finale	+ : 20 - : 18 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Emma McClarkin, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Andrey Novakov